

Edizione di martedì 24 febbraio 2015

DICHIARAZIONI

[La precompilata toglie i veli](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[Rimborso prioritario più agevolato per chi “subisce” lo split](#)

di Alessandro Bonuzzi

BILANCIO

[Il nuovo OIC 22: i conti d'ordine](#)

di Federica Furlani

CONTROLLO

[Le relazioni del sindaco e del revisore – parte prima](#)

di Andrea Soprani

CRISI D'IMPRESA

[Il risanamento passa in banca, nel bene o nel male](#)

di Claudio Ceradini

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Lenovo e quella brutta faccenda chiamata Superfish](#)

di Teamsystem.com

DICHIARAZIONI

La precompilata toglie i veli

di **Giovanni Valcarenghi**

E' stato pubblicato, sul sito delle Entrate, il [Provvedimento direttoriale 25992 del 23 febbraio](#) (circa 285 pagine!) che rappresenta il primo passo reale per accedere al mondo della dichiarazione precompilata. Dopo il via libera del Garante della Privacy, dunque, si può tentare di comprendere il funzionamento operativo e le modalità di gestione dei flussi documentali.

Tra le molte indicazioni, ad esempio, si ha maggiore contezza dei **soggetti per i quali non verrà predisposta** la dichiarazione, tra cui quelli:

- con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell'anno d'imposta, ad eccezione dei produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- per i quali sia noto al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria il decesso alla data di elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l'informazione del decesso sia disponibile al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria successivamente alla data di elaborazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate sarà comunque inibito l'accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;
- che dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente risultano soggetti legalmente incapaci;
- che non hanno raggiunto la maggiore età.

Inoltre, la dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

E' stato chiarito anche il set documentale cui si avrà accesso, in proprio o per delega, costituito da:

1. dichiarazione dei redditi precompilata, vera e propria;
2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1).

Per l'anno d'imposta 2014, il tutto si concretizza nelle seguenti informazioni:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

L'accesso ai dati può essere
diretto, oppure
mediato.

L'accesso diretto avviene mediante le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate. Utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, il contribuente può effettuare le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione

730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell'apposita sezione della propria area autenticata.

L'accesso mediato, invece, è quello che attiene il sostituto d'imposta, il CAF e il professionista abilitato che, per visualizzare i dati dovranno acquisire preventivamente una specifica delega preventivamente dal contribuente.

Vi sono poi delle specificità, in quanto:

- il sostituto d'imposta accede ai documenti di cui al punto 3.1 solo se dal modello 770 Semplificato, relativo all'anno d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l'assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti, per l'accesso ai quali è stata acquisita la delega.

Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento e contiene specifiche informazioni, tra cui quelle relative al documento di identità del contribuente ed al numero ed alla data della delega ricevuta.

Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.

Contestualmente è reso disponibile l'elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730 precompilata e l'elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730 precompilata.

Ci fermiamo, qui, in quanto sembra già un cruciverba dalla difficile soluzione; ma le esigenze di tutela della riservatezza l'hanno evidentemente fatta da padrone!

IVA

Rimborso prioritario più agevolato per chi “subisce” lo split

di **Alessandro Bonuzzi**

Sul proprio sito internet, il Ministero delle finanze, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha reso disponibile il [nuovo D.M. 20 febbraio 2015](#) che semplifica le condizioni necessarie per l'erogazione dei rimborsi Iva in via prioritaria per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici con applicazione dello *split payment*.

Si tratta, quindi, di una modifica pro-contribuente volta ad alleggerire il danno finanziario causato dal mancato incasso dell'imposta al momento del pagamento della fattura da parte dell'ente pubblico.

Si ricorda che la scissione dei pagamenti (ex art. 17-ter d.P.R. n.633/72) si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato a decorrere dal 1 gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.

La novella riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle **pubbliche Amministrazioni**, indipendentemente dal fatto che siano effettuati nell'ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale. In pratica, la natura pubblica è requisito imprescindibile per l'applicazione dell'articolo 17-ter, di modo che gli enti previdenziali privati o privatizzati non vi rientrano, così come avviene per le aziende speciali e per gli enti pubblici economici. Ai fini dell'individuazione delle pubbliche Amministrazioni interessate, l'Agenzia delle Entrate (circolare n.1/E/2015) raccomanda di consultare l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Con specifico riferimento al tema dei rimborsi Iva, l'art. 8 del provvedimento attuativo della nuova disciplina, ossia il D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella GU n.27 del 27 febbraio 2015, prevede la **priorità** per i rimborsi Iva (annuali e infrannuali) richiesti dai soggetti che effettuano operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dello *split payment* in base al presupposto della differenza dell'aliquota Iva media delle vendite e degli acquisti (art. 38-bis, comma 2, lett. a), d.P.R. n.633/72), qualora siano rispettate le seguenti condizioni stabilite dall'art. 2 del D.M. 22 marzo 2007:

1. esercizio dell'attività da almeno tre anni;
2. eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000 euro, in caso di rimborso annuale, e a 3.000 euro, in caso di rimborso trimestrale;
3. eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

La norma prevede altresì che l'ammissione al rimborso prioritario è comunque limitata all'eccedenza detraibile derivante dalle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito Iva. Per quanto riguarda l'effettiva decorrenza, i rimborsi prioritari in questione sono erogati a decorrere dalla richiesta relativa al primo trimestre del 2015.

Il nuovo decreto di prossima pubblicazione **modifica** quanto appena chiarito in un'ottica di **semplificazione**. In particolare, prevede la **soppressione delle condizioni di cui al decreto 22 marzo 2007**.

Pertanto, per beneficiare della priorità nell'erogazione del rimborso dell'eccedenza di Iva detraibile richiesto in sede di dichiarazione annuale, ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici con applicazione dello *split payment* **basterà integrare i presupposti generali stabiliti dall'art. 30** del decreto Iva e dalla relativa lettera **a) del comma 2**, e, quindi:

1. il credito deve essere di importo superiore a 2.582,58 euro;
2. il contribuente deve svolgere un'attività con **un'aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite**.

Resta ferma, in ogni caso, la limitazione in base alla quale il credito rimborsabile è esclusivamente quello generato dalle operazioni per le quali si rende applicabile il nuovo meccanismo.

BILANCIO

Il nuovo OIC 22: i conti d'ordine

di **Federica Furlani**

L'articolo 2424, comma 3, Cod. Civ. richiede esplicitamente che, in calce allo stato patrimoniale, risultino le informazioni relative alle “**garanzie prestate** direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare **gli altri conti d'ordine**”.

Le informazioni sopra richieste sono fornite mediante i conti d'ordine, a cui è dedicato l'**OIC 22** nella sua versione aggiornata e applicabile dai bilanci 2014, che, rispetto a quella precedente, ha in particolare fornito una **definizione più puntuale** dei conti d'ordine nelle diverse fattispecie (garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, ...), precisando di **non procedere alla rappresentazione** nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale **di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa** (es. beni della società presso terzi, depositi cauzionali ricevuti).

I conti d'ordine rappresentano **annotazioni di memoria**, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, e svolgono **una funzione informativa** su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi.

Essi sono elencati **in calce allo stato patrimoniale separatamente**, una sola volta e senza l'indicazione della contropartita e non sono sommati né ai totali dell'attivo né ai totali del passivo.

Il contenuto di questa voce è quindi costituito:

- dalle **garanzie prestate**, che possono essere **reali** (tipicamente pegno su beni mobili, ipoteca su beni immobili, in cui il garante risponde con i soli beni dati in garanzia), o **personali** (costituite cioè più in generale dal patrimonio aziendale; ne costituiscono esempio le fideiussioni, gli avalli, lettere di patronage...) e sono rilasciate dalla società, direttamente o indirettamente, per un'obbligazione propria o altrui. La loro indicazione indica il **rischio per l'impresa di subire l'escussione della garanzia** in caso di inadempimento dell'obbligato principale. Le garanzie prestate sono rilevate nel , ad esempio, nel caso dell'ipoteca, tale momento coincide con il momento della trascrizione nel registro dei beni immobili. delle garanzie personali e reali riguarda

solo . Nel caso invece di costituzione di garanzie reali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d'ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo, mentre il debito è iscritto nel passivo ed è indicata in nota integrativa la natura della garanzia (articolo 2427, n. 6, Cod. Civ.). Le garanzie si iscrivono nei conti d'ordine per un valore pari al o, se non determinata, alla assunto alla luce della situazione esistente in quel momento, tenendo conto delle specificità connesse al tipo di garanzia rilasciata e alla situazione in concreto esistente.

- **i beni di terzi presso la società**, in cui vanno indicati i beni di terzi che, **a diverso titolo** (deposito, lavorazione, custodia...), si trovano presso l'impresa, la quale assume l'obbligo della custodia. La loro indicazione evidenzia il rischio che l'impresa si è addossata per effetto della custodia e gli eventuali oneri che potrebbero derivarne. Vanno iscritti nei conti d'ordine i beni di terzi La rilevazione iniziale dei beni di terzi presso la società è effettuata:
 - al valore nominale, quando si tratti di titoli a reddito fisso non quotati;
 - al valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratti di beni, di azioni o di titoli a reddito fisso, se quotati;
 - al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
- **gli impegni**, che rappresentano **obbligazioni assunte dall'azienda nei confronti dei terzi** che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita). In particolare, in presenza di contratti di leasing, sono l'importo dei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto del bene, o ancora, le merci da consegnare per l'impresa che vende a termine, i titoli da consegnare per vendite a termine, ... Vanno iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare (singolarmente o cumulativamente) possono della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione, mentre gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati nella nota integrativa. Gli impegni sono inizialmente rilevati nei conti d'ordine per un che si desume dalla relativa documentazione.

CONTROLLO

Le relazioni del sindaco e del revisore – parte prima

di **Andrea Soprani**

Prima che in Italia venisse introdotto l'istituto del controllo contabile, il bilancio era corredato da un'unica relazione dell'organo di controllo che, seppur regolata dalle norme di comportamento, aveva forma e struttura libera.

L'introduzione del controllo contabile, ora revisione legale, ha invece inserito una ulteriore relazione al bilancio, quella del revisore, senza che sempre si assista, nella pratica, alla sua redazione secondo le prescrizioni dei principi che ne regolano la stesura le quali, nel caso di specie, sono contenute nei principi **001** (*Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*) e **002** (*Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39*). Va segnalato che la recente introduzione dei **nuovi principi di revisione ISA Italia** comporterà un **cambiamento dei sopracitati schemi di relazione** che, tuttavia, entreranno in vigore con la redazione dei bilanci degli **esercizi 2015**, mentre quelli del 2014 rimarranno formulati secondo i citati documenti del CNDCEC. Non affronteremo in questa sede le differenze tra i due tipi di relazione, ma si vuole comunque evidenziare che le modifiche introdotte dai nuovi ISA Italia 700 e 720B, sono principalmente riferite al contenuto letterale dei singoli paragrafi della relazione, più che di sostanza e/o di struttura della relazione stessa.

Per ciò che attiene invece alla relazione del Collegio sindacale lo standard di riferimento è oggi rappresentato dall'allegato **V.90 del documento n. 20** (*Verbali e procedure del collegio sindacale*) dell'IRDCEC (oggi Fondazione Nazionale commercialisti).

Partiamo dall'esame della relazione del Collegio.

Nonostante che prima il CNDCEC e, poi, l'IRDCEC, suggeriscano dei facsimili di relazioni, è opportuno subito chiarire che la **relazione del collegio continua ad avere forma e struttura libera**. Si vuole con questo dire che essa potrà essere adattata dal redattore a suo piacimento, inserendo i paragrafi che egli ritiene opportuno (tipico è quello dove il Collegio riassume i dati essenziali del bilancio), togliendo e/o modificando quelli che non risultano applicabili, ed inserendo, ovviamente, in qualsiasi punto della relazione, eventuali altri paragrafi di commento, osservazione e/o censura di qualsiasi aspetto che rientri nella attività di vigilanza. **Lo standard** deve quindi essere interpretato **solo come un ausilio alla stesura** della relazione, che riepiloga gli aspetti che normalmente il Collegio deve riferire all'assemblea a conclusione dell'attività di vigilanza svolta nell'esercizio.

Molto differente è invece la relazione del revisore.

Si tratta di una **relazione cosiddetta tipizzata**, ossia con **struttura, forma e contenuto standard**. Essa si compone da:

- **Titolo** (es: Relazione del revisore ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 39/2010)
- **Destinatari** (chi ha dato l'incarico – In Italia l'assemblea dei soci o degli azionisti)
- **1° paragrafo** (cd. "introduttivo" – *Ho svolto la revisione legale...*);
- **2° paragrafo** (cd. "tecnico" – *Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione...*);
- **3° paragrafo** (del "giudizio" – *A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme...*);
- **4° paragrafo** (del giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione – *La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione...*);
- **Data e luogo** (la data è quella di ultimazione delle verifiche. Il luogo è quello dell'**ufficio del revisore**. Se **collegio sindacale** deve invece essere la **sede della società**);
- **Firma** (comprensiva della qualifica di chi firma).

Non vi sono possibilità di modifica di questa struttura, forma e contenuto in caso di giudizio positivo. In caso di giudizio con rilievi, negativo o di un'impossibilità di esprimere un giudizio, o anche in caso di richiami d'informativa, il revisore può ovviamente agire sul contenuto della relazione inserendo appositi paragrafi ma, anche in questo caso, **deve tenere ben presente alcuni vincoli nella struttura** della relazione.

Ogni rilievo del revisore **deve essere collocato dopo il 2° paragrafo e prima di quello del giudizio** e comporta che il giudizio non potrà più essere positivo, ma dovrà riportare gli effetti dei rilievi che il revisore ha mosso sul bilancio esaminato.

Anche i **richiami di informativa devono essere collocati in un punto preciso** della relazione, ossia **dopo il paragrafo del giudizio** sul bilancio (3° se la relazione non contiene rilievi) e prima di quello di coerenza sulla relazione sulla gestione.

Si ricorda che nel linguaggio tecnico della revisione per **rilievi o eccezioni** si devono intendere:

- **censure** sulla **corretta rappresentazione dei dati o dell'informativa** al bilancio;
- **limitazioni allo svolgimento del processo** di revisione.

Entrambe le fattispecie devono essere riportate in relazione solo se significative, intendendo questo termine nella accezione propria dei principi di revisione, già analizzata nel corso di un precedente intervento (A.Soprani, "[La significatività nel lavoro di revisione legale](#)" del 18.02.15), per cui un fenomeno è significativo se la mancanza o non corretta rappresentazione dello stesso potrebbe influenzare le decisioni che il terzo prende, sulla base del bilancio, nei confronti della società.

A titolo esemplificativo, le **eccezioni** (ossia deviazioni dalle norme di legge o dai principi contabili di riferimento), possono essere rappresentate da:

- **capitalizzazione** nelle immobilizzazioni di costi che dovevano essere imputati a conto economico, insufficienti ammortamenti, indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle immobilizzazioni;
- **mancata svalutazione** di titoli e partecipazioni;
- rimanenze non svalutate quando il valore di mercato è inferiore al costo, **mancata svalutazione di rimanenze** obsolete o di lento rigiro;
- **crediti** non recuperabili non svalutati o svalutazione indebita di crediti recuperabili;
- mancato rispetto del **principio di competenza**, carenze di stanziamenti nelle fatture da ricevere, nei ratei e risconti etc.;
- **informazioni obbligatorie** in nota integrativa **carenti**.

In un prossimo articolo saranno quindi esaminate più in dettaglio la collocazione in relazione dei rilievi effettuati, le limitazioni ed il *wording* da utilizzarsi per il paragrafo del giudizio.

Per approfondire le problematiche della revisione dei conti ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

CRISI D'IMPRESA

Il risanamento passa in banca, nel bene o nel male

di **Claudio Ceradini**

Nei precedenti numeri della nostra rubrica settimanale dedicata alla crisi di impresa abbiamo analizzato le prime fasi della prevenzione e gestione del dissesto finanziario: l'analisi di mercato, l'analisi del conto economico previsionale e l'individuazione del fabbisogno finanziario. Oggi cercheremo di comprendere gli aspetti cardine della relazione tra debitore e terzi, in particolare le banche.

Martedì scorso abbiamo fatto di , capendo di avere di fronte un problema. Pur con tutte le ipotesi del caso, mancano comunque all'appello parecchi per rendere il piano (800) e, al momento, non si sa . In più si è compreso che un fattore di successo del piano, il , scarseggia, così come finanziario, e si pone la questione di come una “difendendo”, dicevamo, “il fortino”.

La **copertura** del fabbisogno finanziario, secondo tassello indispensabile a qualsiasi piano di risanamento che abbia speranza di **realizzarsi**, trova soluzione del rapporto con i **creditori** ed i **soci**. I termini della relazione sono spesso **complessi** e **delicati**, tecnicamente e talvolta anche psicologicamente, in un momento in cui l'imprenditore vive un personale **fallimento** ed i creditori attimi che, spesso, somigliano molto al panico.

Ma tant'è, se vogliamo occuparci di **risanamento**, anche da qui dobbiamo passare.

E quindi **attrezziamoci**, cerchiamo di comprendere quali siano gli **aspetti** cardine della relazione tra debitore e terzi, creditori o soci. Studiato il **terreno** di scontro, il confronto sarà meno cruento e più produttivo, speriamo.

Iniziamo con le **banche**, interlocutore **onnipresente** in questi casi, così come altri, per la verità.

L'utilizzo dei **fidi** è apparso sovrabbondante, con **sconfini** ampi, di cui peraltro non conosciamo l'andamento nel tempo.

Utilizzo affidamenti:

Anticipo fatture / SBF

Cassa
<i>Totale</i>
Fidi
Anticipo fatture / SBF
Cassa
<i>Totale</i>

Rientrare nei fidi significa **impegnare** finanza per 600 (3.700 – 3.100), per ben che vada. Rispettare gli **impegni a scadenza** significa mettere in conto altri 200, pari alle quote capitale dei mutui.

Se potessimo ipotizzare uno scenario **diverso**, molti problemi potrebbero trovare **soluzione**. Immaginiamo che i **fidi** possano essere dimensionati al loro concreto **utilizzo**, ed anzi, disponendo la società di crediti verso clienti per un importo significativo (3.800, richiamando l'articolo dello scorso martedì) che l'affidamento per anticipo fatture / SBF possa essere portato **addirittura** a 3.700. D'incanto non sarebbe più necessario utilizzare 600 per rientrare nei **fidi** (riducendosi corrispondentemente il **fabbisogno**) e si **libererebbe** nuova finanza per 200. In sostanza troverebbe **soluzione** la quota di copertura che fino alla settimana scorsa creava un problema.

E' un'idea totalmente **balzana**, o un ipotesi in fondo **percorribile**?

In realtà dipende solo dal **debitore** e dalle modalità con cui nel recente passato si è **rapportato** con il sistema del credito.

Le **banche**, come qualsiasi entità che faccia **impresa**, giudicano i loro clienti dalla loro **affidabilità**, ed accettano di lavorarci dosando **rischio** e **ritorno** economico. E' un mestiere difficile oggi, quello del **banchiere**, specie in una realtà economica come quella italiana, costituita da **moltissime iniziative** imprenditoriali di dimensioni molto piccole. Gestire molti clienti significa dover gestire una alta **frammentazione**, con notevoli difficoltà di controllo, e con il conseguente **obbligo**, prima ancora gestionale che normativo, di utilizzare **meccanismi** di valutazione automatici. Per questo nasce il **rating**, che misura, o dovrebbe, la **PD** (Probabilità di Default), obbligando la banca ad **accantonare** a patrimonio quote dei propri **impieghi** commisurate alla **qualità** dei clienti affidati, e quindi al loro **rating**, nel rispetto degli obblighi che gli **Accordi di Basilea**, che si susseguono come film di successo (I, II, III), impongono. La banca affiderà volentieri (si fa per dire) un cliente con un **buon** rating, tenderà a ridurre la esposizione alzando i tassi se il rating **cala** e vorrà uscire possibilmente indenne di fronte al consolidarsi del **trend negativo**.

E quindi il punto è: l'ipotesi di aumentare i fidi in copertura del progetto di risanamento è **realistica**, se "il toro viene domato" **prima** che il rating **peggiori**, poiché solo in questo caso possiamo nutrire la speranza che il **sistema** del credito si dimostri **disponibile** ad ascoltare una proposta **seria** (perché bisogna anche **saper chiedere**, le cose giuste al momento giusto). **Dopo**, diventerebbe una **chimera**, i soldi per la copertura andranno **cercati altrove** e, probabilmente, in misura maggiore, perché bisognerà procurarsi anche quelli che serviranno per finanziare la **riduzione** progressiva degli **affidamenti**.

E se non si trovano, come spesso capita, divengono necessari quegli strumenti, di cui avremo modo di occuparci, che consentono la **falcidia** dei debiti che l'imprenditore non è più in grado di pagare, al prezzo di una procedura comunque **invasiva** e al prezzo di difficoltà serie.

Di nuovo, il punto diventa quindi **cosa consigliare** all'imprenditore in crisi per **difendere** il rating e, con lui, il famoso fortino. Nelle piccole e medie realtà, la **qualità** del **bilancio** di esercizio e dei piani economici e finanziari conta relativamente **poco**. Il rating si fa sull'**andamentale**, sulla capacità che l'imprenditore **dimostra** in Centrale Rischi di utilizzare **correttamente** i propri affidamenti (sconfini, scaduti, insoluti, etc.). Per **consigliare** l'imprenditore dobbiamo entrare in un campo non tradizionalmente nostro, quello delle **norme di vigilanza**, in particolare della **Circolare n. 139/1991** e della **Circolare n. 272/2008** di **Banca d'Italia**, che disciplinano il funzionamento della **Centrale Rischi** e della **Matrice dei Conti**, e comprendere quali siano i presupposti, oggettivi e soggettivi, delle **segnalazioni pregiudizievoli**. Scopriremo un mondo, tecnico, in cui non è facile muoversi, ma che ci consente di **indicare** modalità di gestione della finanza d'azienda, talvolta anche poco diverse dalle abitudini consolidate, che permettono di **conservare il proprio status**, e **difenderlo**, anche nei momenti difficili.

Certo se la questione si pone **tardi**, se il toro, più che prenderlo per le corna, lo scopriamo già accasciato e morente, a quel punto c'è **poco da difendere** e l'attenzione si sposta immediatamente su altri strumenti.

Entreremo più nel dettaglio martedì, quando cominceremo a parlare il “**banchese**”.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Lenovo e quella brutta faccenda chiamata Superfish

di **Teamsystem.com**

Proprio qualche settimana fa avevamo parlato delle minacce informatiche che si prevedono per il 2015. Fra le varie voci avevamo citato un aumento degli **adware**, ovvero quei software che prendono possesso del browser del computer e ci propinano pubblicità forzata. Il problema non è affatto superato, anzi. Nell'aria è appena volata una di quelle notizie che ci lasciano a bocca aperta. Stare attenti a quello che si installa nel computer è sempre stata la migliore difesa contro software di questo tipo. Ma cosa accade se il computer ci arriva infetto direttamente dal produttore?

L'affare Superfish

La storia che in questi giorni sta facendo parlare la Rete riguarda **Lenovo**, l'azienda più importante del mondo nella produzione di computer che, secondo quanto sostengono diversi esperti di sicurezza, avrebbe installato nei propri computer venduti **tra settembre 2014 e gennaio 2015** un software chiamato **Superfish** che altro non è se non un adware. Insomma un software che nessuno di noi si sognerebbe mai di installare volontariamente nel proprio PC, viene propinato ai consumatori direttamente dal produttore. E che produttore! Le smentite sono arrivate immediatamente e Lenovo ha subito dichiarato che Superfish però non è stato installato sui Thinkpad, cioè su quella famiglia di computer che vengono principalmente utilizzati per lavoro. Il fatto è che però questo "programmino" è stato installato sugli altri.

Cosa fa Superfish

Come dicevamo, Superfish è un adware che quindi serve a proporci pubblicità forzata. "In our effort to enhance our user experience, we pre-installed a piece of third-party software, Superfish (based in Palo Alto, CA), on some of our consumer notebooks. The goal was to improve the shopping experience using their visual discovery techniques".

Questo quanto dichiarato ufficialmente da Lenovo. Ma il software, stando sempre alle dichiarazioni di alcuni esperti di sicurezza, metterebbe in grave pericolo anche i dati privati degli utenti. Questo perché Superfish è in grado di utilizzare falsi certificati per accedere ai dati anche durante le connessioni "sicure", quelle che avvengono quando per esempio ci colleghiamo al sito della nostra banca. Un software di questo tipo di solito invia a un server

esterno i dati raccolti per determinare le nostre abitudini di acquisto e inviarci pubblicità mirata. Superfish però è in grado di intercettare anche dati che in teoria dovrebbero correre su canali sicuri. Insomma un bel pasticcio che l'**Electronic Frontier Foundation** ha definito una pratica "irresponsabile e di totale abuso della fiducia degli utenti".

I computer a rischio infezione

Nel suo comunicato, Lenovo ha pubblicato una lista dei modelli che potrebbero avere installato il software a bordo. Ecco:

- G Series: G410, G510, G710, G40-70, G50-70, G40-30, G50-30, G40-45, G50-45
- U Series: U330P, U430P, U330Touch, U430Touch, U530Touch
- Y Series: Y430P, Y40-70, Y50-70
- Z Series: Z40-75, Z50-75, Z40-70, Z50-70
- S Series: S310, S410, S40-70, S415, S415Touch, S20-30, S20-30Touch
- Flex Series: Flex2 14D, Flex2 15D, Flex2 14, Flex2 15, Flex2 14(BTM), Flex2 15(BTM), Flex 10
- MIIX Series: MIIX2-8, MIIX2-10, MIIX2-11
- YOGA Series: YOGA2Pro-13, YOGA2-13, YOGA2-11BTM, YOGA2-11HSW
- E Series: E10-30

Se ne possediamo uno, ci conviene fare una verifica [su questo sito](#) per controllare se il PC è infetto oppure no.

[Qui troviamo il comunicato stampa](#) che l'azienda ha pubblicato immediatamente dopo il fattaccio.